



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FAUGLIA PER L'A.S. 2014/15, 2015/2016, 2016-17 PROROGABILE PER A.S. 2017/2018

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado ubicate nel Comune di Fauglia, nonché lo svolgimento del servizio di trasporto supplementare per attività didattiche ed educative (uscite/gite) in ambito comunale o extracomunale e per eventuali attività extra didattiche promosse dalle Amministrazione Comunale (es. campi solari).

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto riguarderà gli anni scolastici 2014/2015; 2015/2016; 2016-17 e potrà essere rinnovato, a seguito di valutazione discrezionale dell'Amministrazione Comunale non sindacabile dall'aggiudicatario, per l'anno scolastico 2017/2018 tramite provvedimento motivato.

L'importo contrattuale dell'eventuale rinnovo (per l'anno 2017/2018) sarà calcolato sul prezzo di aggiudicazione rivalutato in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

L'Amministrazione Comunale si impegna a comunicare all'Impresa, con congruo anticipo, la data di effettivo inizio del servizio.

All'occorrenza l'impresa è tenuta a proseguire lo svolgimento del servizio oltre la scadenza dell'appalto, nelle more di procedure di gara di scelta del contraente, per un periodo massimo di mesi sei, alle stesse condizioni di aggiudicazione.

Il servizio di trasporto scolastico seguirà il calendario previsto dalle Autorità Scolastiche per quanto attiene ai giorni di effettiva erogazione delle prestazioni (con interruzione per festività natalizie e pasquali, nonché altre eventuali interruzioni comunicate dall'Ufficio Scuola del Comune).

Il Comune di Fauglia si riserva, senza che la Ditta possa in tale eventualità chiedere alcun compenso neanche a titolo perdita di chances, di mancato guadagno o quant'altro qui non indicato, il diritto di rescindere unilateralmente il contratto nel caso in cui dovesse venire a mancare l'interesse pubblico. Si intende la mancanza di interesse pubblico allo svolgimento del servizio, tra le altre ipotesi qui non elencate, il caso in cui il numero degli utenti del servizio dovesse ridursi in maniera sostanziale rispetto all'A.S. 2013-14 ed identificato in numero inferiore a 50 utenze.

ART. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere gestito mediante l'organizzazione dei mezzi e del personale proprio da parte della Ditta aggiudicataria.

La Ditta nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato avrà l'obbligo di uniformarsi, oltre che a leggi e regolamenti che attengono all'attività oggetto del presente appalto,

alle istruzioni che le vengono comunicate verbalmente o per iscritto dall'Amministrazione comunale.

A tale proposito la ditta appaltatrice dovrà comunicare il nominativo di un responsabile, quale unico referente dell'Ufficio Scuola, onde poter definire con lo stesso contatti e/o incontri al fine di realizzare una fattiva collaborazione nell'attività di programmazione e gestione del servizio, nonché per la risoluzione di tutte le problematiche o necessità urgenti che dovessero presentarsi. Sarà cura della ditta comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali sostituzioni della persona incaricata a rappresentarla.

All'Amministrazione Comunale compete il controllo circa la regolare esecuzione del contratto, compresa la gestione di eventuali disservizi che possano verificarsi. La ditta appaltatrice deve pertanto rispondere all'Amministrazione del proprio operato

Servizio di trasporto scolastico

Il servizio di trasporto scolastico dovrà eseguirsi nei giorni di effettuazione delle lezioni scolastiche, secondo gli orari di inizio e fine delle lezioni, sulla base del calendario scolastico che sarà tempestivamente comunicato dall'Ufficio Scuola del Comune. Sarà cura del Comune comunicare alla Ditta ogni eventuale variazione che si dovesse verificare nel corso dell'anno e la ditta è tenuta a soddisfare le mutate esigenze del servizio.

Il servizio si articola in base alle esigenze indicate in via presuntiva nell'Allegato A relative a situazioni registrate nel corrente anno scolastico e nel quale sono indicati anche il numero, la capienza e le caratteristiche dei mezzi di trasporto con i quali deve essere effettuato il servizio.

A seguito della presentazione delle domande degli utenti o a seguito di modifiche di orari scolastici da parte delle Direzioni Didattiche territoriali, l'Amministrazione Comunale definirà le esigenze effettive per lo svolgimento del servizio e comunicherà alla Ditta aggiudicataria i percorsi che gli scuolabus dovranno svolgere o incaricherà la stessa di elaborare i percorsi suddetti. In ogni caso l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, per motivate esigenze di ordine organizzativo e/o didattiche, di apportare modifiche ai percorsi, con l'aggiunta o l'eliminazione di tratte di percorrenza o di fermate. Le fermate lungo le vie del percorso, se non indicate con apposite paline, sono individuate in relazione alle richieste dell'utenza ed alle esigenze di organizzazione del servizio all'interno dei Comuni interessati; di norma sono individuate in prossimità dell'abitazione degli utenti, ed in ogni caso di norma ad una distanza da questa non superiore ai 200 metri. Casi problematici di individuazione della fermata in rapporto all'abitazione dell'alunno sono definiti dalla ditta in accordo con l'Amministrazione Comunale competente. D'intesa con l'Amministrazione Comunale competente possono essere individuati punti di raccolta relativi a gruppi di alunni.

La Ditta ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto, non permettendo l'accesso agli automezzi a persone estranee. A tal fine gli Uffici Scuola dei Comuni all'inizio dell'anno scolastico e comunque nel corso dello stesso, in caso di eventuali variazioni, comunicheranno l'elenco degli alunni aventi diritto al trasporto scolastico, che l'appaltatore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornato con le presenze effettive (su base mensile) ed eventualmente i nominativi degli eventuali accompagnatori.

Gli alunni delle Scuole dell'Infanzia, primarie e secondarie di primo grado devono essere consegnati ai genitori o ad adulti di fiducia degli stessi segnalati all'Ufficio Scuola; in loro assenza, gli alunni devono essere accompagnati al Comando di Polizia Municipale o in altro luogo indicato dall'Amministrazione Comunale all'inizio o nel corso dell'anno scolastico; gli operatori presenti provvederanno ad avvertire le famiglie.

La Ditta dovrà partecipare, anche a mezzo del proprio referente, con il Responsabile del Servizio Scuola del Comune competente, sia ad incontri ed eventuali assemblee degli utenti per illustrare i percorsi, sia con i singoli utenti per problemi da essi segnalati. La Ditta si impegna a partecipare ai suddetti incontri ed eventuali assemblee dopo l'aggiudicazione definitiva, anche prima della stipula del contratto, al fine di organizzare il servizio.

Poiché le funzioni inerenti al servizio che si richiede sono classificate tra i servizi di pubblico interesse, la Ditta si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia.

In caso di scioperi da parte del personale dipendente della Ditta appaltatrice dovranno essere rispettate ed applicate le norme di cui alla Legge 12/06/1990 n. 146, relativa all'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; la Ditta dovrà comunque garantire l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico. In caso di sospensione od interruzione del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore (es. condizioni metereologiche, calamità naturali), l'Amministrazione Comunale – secondo quanto previsto dall'art. 13 del presente capitolato, potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico dell'appaltatore e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e l'eventuale risarcimento del danno.

In caso di sospensione od interruzione del servizio per cause di forza maggiore (es.: condizioni metereologiche, dissesti stradali ecc) l'appaltatore dovrà darne comunicazione all'Amministrazione Comunale competente con la massima anticipazione possibile.

Il Comune provvederà a fornire il servizio di accompagnamento obbligatorio; la ditta appaltatrice dovrà raccordarsi con la Ditta addetta alla sorveglianza per il prelievo e la discesa dal mezzo del personale incaricato. In caso di mancato accordo, le modalità ed i luoghi di prelievo e discesa saranno indicati dal Comune.

Gite scolastiche e spostamenti in ambito comunale

E' compreso nell'appalto, su richiesta dell'Amministrazione, lo svolgimento di 20 (venti) gite scolastiche/visite guidate anche fuori del territorio comunale, per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, da effettuarsi nel raggio di 35 km (la cui misura di origine/partenza sarà presa dal confine comunale) e nell'intervallo di tempo fra i percorsi ordinari.

Se richiesto dall'Amministrazione Comunale, l'impresa appaltatrice effettuerà gratuitamente spostamenti di classi nell'ambito del territorio comunale nella fascia oraria compresa tra i percorsi ordinari, fino ad un numero massimo di 50 spostamenti nell'arco dell'anno scolastico.

Gli spostamenti nell'ambito del territorio comunale e le gite promosse dalla Amministrazione Comunale, dovranno essere espletati dalla Ditta appaltatrice secondo le necessità. L'Amministrazione comunicherà all'appaltatore con almeno 48 ore di anticipo gli itinerari ed il numero dei bambini da trasportare (con le relative classi di riferimento) per ogni trasferta.

Campi solari

Per il trasporto per eventuali campi solari o comunque iniziative riguardanti l'utenza che il Comune può organizzare o comunque al quale possa dare il proprio patrocinio/adesione alla fine dell'anno scolastico, da svolgersi nel periodo fine giugno/agosto, la ditta aggiudicataria avrà la priorità nell'essere contattata dall'Amministrazione Comunale per una trattativa sul prezzo di svolgimento degli stessi, con riferimento all'offerta prodotta per il servizio di trasporto. Nel caso la trattativa non andasse a buon fine, il Comune potrà rivolgersi ad un'altra ditta di trasporto.

ART. 4 – CONDIZIONI ECONOMICHE

La ditta si impegna a svolgere il servizio di trasporto scolastico secondo quanto indicato nell'allegato A ad un importo al chilometro indicato nell'offerta economica per ciascun giorno di servizio effettivamente svolto.

La somma dei chilometri medi giornalieri presunti (calcolati su base settimanale), e dei quali è fornita una stima indicativa ma non vincolante nell'allegato A, dà come risultato i chilometri medi giornalieri presunti (su base settimanale) che, moltiplicati per il prezzo a chilometro a base di gara, determinano il prezzo medio giornaliero presunto dell'affidamento.

L'importo annuale dell'appalto relativo al servizio di trasporto scolastico è determinato dal prezzo medio giornaliero offerto, moltiplicato per il numero presunto dei giorni in cui si svolgerà il servizio (pari a 215 per ogni anno scolastico).

I pagamenti effettivi saranno calcolati sulla base dell'offerta presentata in sede di gara e dei chilometri effettivi (percorrenza media su base settimanale) che saranno comunicati con congruo anticipo rispetto all'inizio dell'anno scolastico 2014/2015.

Il prezzo praticato al Km ed offerto in sede di gara s'intende comprensivo di messa a disposizione dei mezzi e del deposito degli stesso, premio R.C.A. e R.C.T., tassa automobilistica, costo del lavoro, ordinario e straordinario, oneri per la sicurezza, manutenzione degli automezzi, costo relativo a carburanti e lubrificanti, spese generali e di amministrazione, e ogni altra spesa correlata o derivata dalle precedenti e comunque necessaria ai fini di un corretto svolgimento del servizio.

Il chilometraggio medio giornaliero relativo al trasporto di linea scolastico come definito nel presente articolo potrà successivamente subire delle variazioni nei limiti del 10% rispetto al valore indicato, a seconda delle richieste dell'utenza o di variazioni nell'organizzazione del servizio, e senza che tali oscillazioni comportino una modifica delle condizioni economiche stabilite dal presente capitolato.

In caso di variazioni del numero medio dei chilometri giornalieri nella misura di oltre il 10%, si stabilisce quanto segue:

- a) per variazioni di incremento dei chilometri dovute anche ad implementazioni del servizio e/o a variazioni degli orari di funzionamento delle attività didattiche, il corrispettivo dell'appalto viene rideterminato, sulla base dell'incremento chilometrico medio giornaliero rispetto a quello medio sopra indicato, calcolato sul prezzo al chilometro offerto in sede di gara (es. il nuovo corrispettivo giornaliero è calcolata moltiplicando la nuova percorrenza media giornaliera su base settimanale per il corrispettivo a Km offerto in sede di gara).
- b) per variazioni in diminuzione dei chilometri dovute a riduzioni del servizio e/o a variazioni degli orari di funzionamento delle attività didattiche, il corrispettivo dell'appalto viene rideterminato, sulla base della diminuzione dei chilometri medi giornalieri rispetto a quello medio sopra indicato, calcolato sul prezzo al chilometro offerto in sede di gara.

In caso di variazioni del numero medio dei chilometri giornalieri nella misura superiore al 20% si procederà alla rinegoziazione del prezzo, tenendo presente la composizione del prezzo espresso in sede di gara.

In caso di variazioni nell'utenza o nell'organizzazione del servizio, anche dovute a variazioni degli orari scolastici potrà essere richiesto un ulteriore scuolabus. In tal caso, l'appaltatore è tenuto a far fronte a tale necessità ed il corrispettivo dell'appalto viene rideterminato, sulla base del numero medio giornaliero (riferito all'arco della settimana) dei chilometri percorsi dall'ulteriore scuolabus, calcolato sul prezzo al chilometro offerto in sede di gara. Qualora, a fronte di uno scuolabus aggiuntivo, il chilometraggio complessivo non venga incrementato, si procederà alla rinegoziazione del prezzo al chilometro sulla base dell'offerta presentata dalla ditta in sede di gara.

Ove l'ulteriore scuolabus venga richiesto per una utilizzazione parziale, cioè per un numero di chilometri pari o inferiori al 50% dei chilometri medi giornalieri percorsi da ogni scuolabus o solo per alcuni giorni della settimana, verrà comunque corrisposto un corrispettivo su base oraria così articolato:

- € 40,00 l'ora per servizio fino a due ore giornaliere;
- € 35,00 l'ora per servizio oltre le due ore e fino a 3 ore giornaliere;
- per servizio oltre le 3 ore giornaliere si applica il prezzo al chilometro.

Ove l'ulteriore scuolabus venga richiesto per una utilizzazione saltuaria, intendendosi per tale un'utilizzazione inferiore alle sei ore settimanali, verrà corrisposto il suddetto corrispettivo su base oraria.

Sulla base di ore di svolgimento del servizio sarà determinato un corrispettivo giornaliero calcolato sul costo orario moltiplicato per il numero delle ore di utilizzo nell'arco della settimana e diviso per sei.

Nel caso in cui l'appaltatore non esegua il servizio integralmente (es.: in alcune scuole o classi/sezioni delle stesse venga sospesa l'attività didattica per sciopero, inagibilità dell'edificio o simili), il prezzo medio giornaliero viene ridotto proporzionalmente in base al numero dei chilometri effettivamente percorsi che saranno dichiarati dalla ditta aggiudicataria.

Per il mese di giugno, dal giorno successivo al termine dell'anno scolastico degli alunni delle scuola primaria e secondaria di primo grado, per i soli percorsi svolti delle scuole dell'infanzia (eventualmente comprensivi dei percorsi svolti in occasione dello svolgimento degli esami) l'importo giornaliero riconosciuto sarà pari al 50% del prezzo medio giornaliero stabilito in sede di appalto sulla base del chilometraggio medio.

Le gite scolastiche fuori dal territorio comunale, e che si svolgeranno nel periodo intermedio tra il giro di entrata e di uscita, ad eccezione di quelle già comprese nel prezzo dell'appalto, sono svolte ad un prezzo forfettario di € 55,00= oltre IVA ciascuna.

Gli spostamenti da effettuare nell'ambito del territorio comunale e nella fascia oraria compresa tra i percorsi ordinari, saranno eseguiti gratuitamente dalla ditta appaltatrice fino ad un massimo di 50 uscite per Comune per ogni anno scolastico.

ART. 5 - NORME COMPORTAMENTALI DEL VETTORE

La Ditta appaltatrice dovrà gestire il servizio con proprio sufficiente personale in possesso dei requisiti per la guida di scuolabus (patente D) ed attestato di idoneità professionale rilasciato dalla M.C.T.C. (C.A.P. Certificato abilitazione professionale). Nell'ipotesi di cambiamento dei suddetti requisiti, la Ditta dovrà garantire il possesso degli stessi da parte del proprio personale, senza nulla a pretendere dal Comune per gli eventuali maggiori costi sostenuti ai fini dell'adeguamento/aggiornamento degli stessi.

Prima dell'inizio del servizio la ditta appaltatrice dovrà fornire all'Amministrazione Comunale i nominativi delle persone impiegate su ciascun tragitto e copia dei documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui sopra. I conducenti dovranno essere muniti di appositi cartellino di riconoscimento.

Durante lo svolgimento del servizio, il vettore ad esso preposto dall'appaltatore dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- svolgere il servizio con perizia e sicurezza e nel rispetto del codice della strada e del relativo regolamento;
- comunicare tempestivamente ogni avversità eventualmente occorsa nel corso dello svolgimento del servizio;
- non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
- assicurarsi che gli alunni salgano e scendano alle fermate concordate in condizioni di sicurezza;
- controllare che i bambini compiano il viaggio seduti;
- consegnare i bambini ai genitori o ad adulti di fiducia dagli stessi segnalati al Servizio Scuola del Comune. In caso di loro assenza gli stessi devono essere accompagnati, previa segnalazione telefonica da parte dell'operatore, a fine giro, presso il Servizio di Polizia Municipale o in altro luogo indicato dall'Amministrazione Comunale all'inizio o nel corso dell'anno scolastico, laddove operatori specificamente individuati provvederanno ad avvertire le famiglie;
- mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei bambini e dei relativi genitori, nonché di collaborazione con il personale adibito alla sorveglianza, all'accompagnamento o alla gestione del servizio;
- non usare i mezzi durante i percorsi prestabiliti per i servizi di trasporto oggetto del presente capitolato, per esigenze personali o per trasportare terze persone o animali, né tanto meno per raccogliere gli alunni in punti diversi da quelli prestabiliti;
- tenere la velocità nei limiti di sicurezza;
- non caricare passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
- effettuare un accurato controllo in merito alla presenza, sul mezzo di trasporto, degli utenti ammessi al servizio, il cui elenco viene trasmesso dall'Amministrazione Comunale; segnalare all'Ufficio Scuola la presenza di bambini non ricompresi nell'elenco;
- svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione e osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti;
- essere dotato di telefono cellulare con dispositivo viva voce o dotato di auricolari al fine di garantire la tempestiva comunicazione di ogni avversità eventualmente occorsa;

- non usare il telefono cellulare con modalità vietate dalle norme del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione;
- non fumare sul mezzo;
- effettuare il servizio di trasporto delle scuole dei bambini delle scuole materne solo in presenza dell'accompagnatore. Della eventuale mancata presenza dell'accompagnatore dovrà essere data tempestiva comunicazione al Servizio Scuola o ad altro recapito opportunamente segnalato dal Servizio stesso, che provvederà in merito. In caso di mancata comunicazione il Comune si ritiene esonerato da ogni responsabilità ed obbligo di risarcimento danni;
- comunicazioni inerenti il servizio alle famiglie presenti alle fermate.

L'impresa aggiudicataria si impegna a far osservare gli obblighi che fanno capo al conducente, rimanendo responsabile del comportamento di quest'ultimi.

Il Comune ha diritto di richiedere all'appaltatore l'assunzione di provvedimenti, compresa la sostituzione, nei confronti di quegli autisti per i quali siano stati segnalati ed accertati comportamenti scorretti potenzialmente lesivi dell'incolumità e della personalità dei passeggeri (a titolo esemplificativo e non esaustivo: linguaggio non consono, molestia, contegno pericoloso, utilizzo di telefono cellulare durante la guida, etc...).

ART. 6 - AUTOVEICOLI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

La Ditta appaltatrice si impegna a svolgere il servizio con l'impiego di un numero di mezzi di propria disponibilità indicata nell'allegato A. I mezzi possono essere di proprietà della Ditta o acquistati tramite leasing oppure presi in noleggio.

Gli automezzi utilizzati dovranno rispondere ai requisiti relativi al numero dei posti a sedere, al numero dei bambini ed accompagnatori da trasportare incluse le situazioni di soggetti portatori di handicap anche non deambulanti, dell'anno di immatricolazione indicato nell'allegato A.

I mezzi utilizzati per effettuare il servizio devono mantenere i requisiti richiesti per tutta la durata del contratto.

La ditta aggiudicataria deve indicare in sede di gara i mezzi che utilizzerà per lo svolgimento del servizio indicando i dati attestanti il possesso dei requisiti richiesti.

Se al momento della gara non ha mezzi che rispondano alle caratteristiche richieste relativamente al numero dei posti a sedere, al numero dei bambini ed accompagnatori da trasportare, incluse le situazioni di soggetti portatori di handicap anche non deambulanti, deve impegnarsi ad acquistarli successivamente all'aggiudicazione definitiva ma in tempo utile per assicurare il regolare svolgimento del servizio da settembre 2014.

Se, al momento della gara è in possesso dei mezzi rispondenti alle caratteristiche sopra elencate ma i mezzi non rispondono alle caratteristiche di immatricolazione e/o di vetustà indicate nell'allegato A, deve impegnarsi a fornirli entro il 01.01.2015. Se alla data indicata non avrà ottemperato, sarà lasciato un ulteriore mese per fornire i mezzi con i requisiti richiesti, applicando, però le penali di cui all'art. 12. Se alla fine del mese di gennaio 2015 non avrà ottemperato a quanto richiesto, la Stazione Appaltante applicherà le ulteriori penali di cui all'art. 12 e potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Su richiesta dell'Amministrazione Comunale, in caso di neve o comunque in relazione alla transitabilità dei mezzi su strade che ne richiedano l'obbligo in relazione a particolari periodi dell'anno (ad esempio sulla base di ordinanza provinciale o sindacale), la ditta dovrà installare sugli scuolabus le gomme termiche (o catene) e comunque dovrà garantire il servizio.

I mezzi dovranno inoltre essere regolarmente autorizzati e collaudati per l'uso richiesto e in regola con quanto prescritto dal Codice della Strada/della legislazione vigente in materia (D.M. 20/12/91 n. 448, D.Lgs. 359/00, D.lgs n. 150 del 2006, D.M. 18.04.77/ D.M. 31.01.97, e successive modifiche ed integrazioni).

Tutti i mezzi impiegati dovranno essere assicurati a norma di legge e secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente Capitolato.

I mezzi impiegati dovranno essere abilitati al trasporto di un numero di alunni indicato nei singoli allegati e l'autista come previsto dalla normativa vigente (Decreto Ministero dei Trasporti 31.01.1977 – Codice della Strada – Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) in riferimento alle categorie di utenza: scuola dell'infanzia, elementare e scuola media inferiore. Tutti dovranno prevedere almeno un posto provvisto di cinture di sicurezza per bambini che presentano handicap eccetto la non deambulazione e se indicato anche in un momento successivo all'effettuazione dell'aggiudicazione, dovranno essere attrezzati al trasporto di bambini disabili, non deambulanti, dotati di carrozzella (scuolabus munito di apposito dispositivo a nome di legge per carico-scarico carrozzella). Nel caso in cui, in base alle iscrizioni definitive, il numero complessivo dei mezzi attrezzati per singolo loro risultasse insufficiente, la Ditta si impegna ad adeguare il loro numero in base alle necessità.

La ditta, all'atto della stipulazione del contratto, dovrà fornire a Comune di Fauglia tutta la documentazione necessaria all'identificazione degli scuolabus utilizzati (atto di proprietà, leasing, carta di circolazione e relative registrazioni di collaudo annuali/polizze assicurative,....).

La ditta si impegna a garantire la disponibilità di ulteriori automezzi, con le caratteristiche richieste, qualora ciò risultasse indispensabile in conseguenza di variazioni dell'utenza o di organizzazione del servizio, oppure in caso di avaria. La Ditta non potrà di propria iniziativa sostituire i mezzi utilizzati con altri di targa diversa, salvo situazioni di emergenza, se non con autorizzazione del Comune preventivamente richiesta e motivata.

Nel caso in cui la Ditta sia impossibilitata a sostituire il mezzo guasto con altro con le stesse caratteristiche o che permetta di far mantenere al parco veicoli del lotto i requisiti richiesti può, per un periodo massimo di 15 giorni nell'arco di ogni anno scolastico, svolgere il servizio con un mezzo con caratteristiche diverse. Decorso tale termine la Ditta deve ripristinare lo stesso mezzo o fornirne un altro che permetta di ricostituire i requisiti richiesti indicati (salvo circostanze eccezionali che devono essere documentatamente giustificate e riconosciute valide dall'Amministrazione, sulla base di elementi oggettivi verificati) altrimenti verrà applicata la penale di cui all'art. 12 pari al 5% del valore dell'appalto con facoltà di recessione da parte della Stazione Appaltante.

Sugli automezzi durante l'espletamento del servizio di trasporto scolastico dovrà essere esposta, in modo da risultare ben visibile all'esterno, la dicitura "Comune di Fauglia – Servizio scuolabus", nonché dovrà essere esposto sul davanti un cartello con indicante il percorso effettuato.

Durante le gite scolastiche dovrà essere presente un accompagnatore ogni 15 alunni più l'insegnante di sostegno: i mezzi dovranno pertanto essere abilitati al trasporto di un numero di adulti adeguato.

La ditta è tenuta ad osservare tutte le norme di sicurezza sia per quanto riguarda lo stato di efficienza che la condotta di marcia degli automezzi, nonché a verificarne all'inizio di ogni viaggio la piena efficienza. La carta di circolazione di ogni automezzo adibito al servizio deve puntualmente riportare la registrazione annuale del collaudo tecnico (revisione) effettuato dai servizi di Motorizzazione Civile; di questa deve essere consegnata una copia al Comune di Fauglia entro 15 giorni dal rilascio. E' obbligo della ditta appaltatrice procedere a operazioni di pulizia/ di lavaggio degli scuolabus ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e di norma con frequenza settimanale.

ART. 7 - OBBLIGHI E ONERI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta appaltatrice, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l'obbligo, oltre a quanto sopra previsto, di:

- comunicare al Comune di Fauglia l'elenco del personale impiegato nei percorsi dei singoli Comuni;

- garantire per tutto l'arco giornaliero dell'effettuazione del servizio la presenza o la pronta reperibilità di propri operatori al fine di poter approntare tempestivamente le necessarie modifiche comunicate dal Comune;

- comunicare tempestivamente al Comune competente qualsiasi interruzione, sospensione o variazione che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;

- approntare un servizio di pronta reperibilità in caso di guasti ai mezzi o di imprevisti o urgenze di pronto intervento;

- sottostare a tutte le ispezioni e controlli dell'Ispettorato della motorizzazione civile e del personale comunale preposto ed ad adottare tutte le misure di sicurezza che venissero in conseguenza prescritte;

- provvedere a tutte le forme assicurative e previdenziali del personale impiegato;

- dotare il personale impiegato di apposito distintivo visibile affinché possa essere evidente l'appartenenza all'organizzazione di gestione del servizio di trasporto;

- attenersi all'osservanza scrupolosa del contratto nazionale di lavoro e degli accordi locali integrativi in vigore per il tempo e nelle località dove si esercita il servizio, garantendo quindi condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai CCNL vigenti. L'appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa appaltatrice anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'azienda e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

- far fronte a tutti gli adempimenti derivanti dall'osservanza delle norme in materia di assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008

- trattare i dati relativi all'utenza trasmessi dal Comune esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato;

- non comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità e la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza dell'appalto;

- non procedere alla raccolta dati presso le famiglie dei minori utenti (salvi casi eccezionali che riguardano l'incolumità e la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare);

- farsi totale carico di tutte le spese occorrenti per l'esecuzione delle operazioni richieste ed inerenti all'espletamento del servizio, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- carburanti, lubrificanti, oli, gomme ed ogni altro materiale di consumo occorrente per il funzionamento dei mezzi e delle attrezzature;
- spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, di conservazione e d'uso nonché per le riparazioni degli automezzi;
- pulizia con lavaggio periodico interno ed esterno dell'automezzo;
- imposte, tasse e assicurazioni derivanti dall'assunzione del servizio;
- spese per il ricovero dei mezzi;
- ogni altro onere relativo alla gestione dei mezzi per assicurare la conformità alle vigenti norme sulla sicurezza ed in mantenimento in regola con le relative disposizioni fiscali ed amministrative.

Avere per tutta la durata dell'appalto un deposito/sede operativa nel territorio del Comune di Fauglia o comunque non più lontano di Km 30 dal centro di Fauglia (sede Comune di Fauglia - Piazza Trento e Trieste n. 4) rilevabile dal sito internet www.viamichelin.it. Nel caso non disponga di tale deposito/rimessa alla data di partecipazione alla presente gara, dovrà impegnarsi a disporre in caso di aggiudicazione del servizio almeno 15 giorni prima dell'inizio del servizio stesso e per tutta la sua durata. Il requisito dovrà essere obbligatoriamente soddisfatto dal solo aggiudicatario (Comunicazione Interpretativa della Commissione UE 20061C 179102, Par. 2.2.1. - Circolare 1103/2007 Dipartimento Politiche Comunitarie pubblicata sulla G.U.R.I. n. 111 del 15/05/2007). La Ditta dovrà fornire sempre al Comune, sempre entro il termine di almeno 15 giorni prima dell'inizio del servizio, la documentazione attestante l'avvenuta costituzione dello stesso deposito/sede ope-

rativa, pena la decadenza dall'aggiudicazione. Per deposito/sede operativa si intende un'area coperta o scoperta nella quale collocare gli scuolabus.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, la Ditta aggiudicataria, sottoscrivendo la domanda di partecipazione alla presente gara, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Al personale adibito al servizio è fatto divieto di prendere accordi anche verbali con genitori e personale docente circa la possibilità di inserire nuovi alunni nel percorso definito. Per eventuali richieste o rilievi dei genitori degli utenti, gli autisti devono indirizzare gli stessi all'ufficio scuola comunale.

Il personale non prende ordini da estranei all'espletamento del servizio, fatti salvi i provvedimenti di urgente necessità che dovessero essere impartiti dagli organi di polizia per motivi di sicurezza.

Il personale mantiene la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio e, se del caso, ne dà comunicazione alla Ditta che provvede a formalizzare, mediante comunicazione al Comune, fatti e circostanze che possono interferire o compromettere il buon andamento del servizio.

ART. 8 - CAUZIONE

La ditta aggiudicataria a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente capitolato deve costituire all'atto della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale al netto di IVA.

Detto deposito potrà essere costituito mediante fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da parte di compagnie assicurative autorizzate; dovranno essere inserite nel testo del documento comprovante il deposito cauzionale le condizioni particolari con le quali l'Istituto bancario o l'assicurazione:

- in caso di escussione della polizza, si obbligano a pagare a semplice richiesta del Comune di Fauglia, entro 15 giorni dalla ricezione della stessa, senza che possa essere eccepita dal fideiussore alcuna riserva o eccezione anche in caso di opposizione del debitore o di terzi aventi causa o di pendenza di contenzioso, e ciò in espressa deroga a quanto previsto dall'art. 1945 del Codice Civile;
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile e a qualsiasi eccezione nei confronti di detta richiesta di pagamento e ciò anche in deroga all'art. 1945;
- rinuncia al termine di cui all'art. 1957 del codice civile;
- non potrà opporre all'ente garantito l'eventuale mancato pagamento delle rate di premio o dell'eventuale corrispettivo per la garanzia da parte del debitore principale

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. (art. 113 D. Lgs. N. 163/2006).

Il deposito cauzionale dovrà essere costituito entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito della gara e comunque prima della stipulazione del contratto.

Tale deposito dovrà restare vincolato fino al termine dello svolgimento del servizio.

La cauzione garantirà anche l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle somme che il Comune di Fauglia dovesse eventualmente spendere durante la gestione appaltata, per fatto dell'appaltatore, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione del contratto. Resta salvo, per il Comune di Fauglia, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la somma dovesse risultare insufficiente.

Nel caso in cui il Comune di Fauglia durante l'esecuzione del contratto dovesse avvalersi di tutto o in parte della cauzione, l'appaltatore è obbligato a reintegrarla. In caso di mancata reintegrazione la cauzione potrà essere ricostituita d'ufficio, a spese dell'appaltatore, mediante prelievo dell'importo occorrente dal corrispettivo di appalto, previo avviso scritto da comunicare alla ditta.

La somma verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.

ART. 9 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E POLIZZE ASSICURATIVE

L'appaltatore assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, liberando a pari titolo il Comune di Fauglia ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione "a regola d'arte", nel rispetto delle prescrizioni degli organi competenti, del presente capitolato e di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale. Il Comune di Fauglia non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature della Ditta appaltatrice, che possono derivare da comportamenti di terzi.

L'appaltatore risponderà direttamente, penalmente e civilmente, per i danni diretti e indiretti arrecati al Comune, a persone (trasportati e terzi), ad animali o cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi a favore della ditta appaltatrice da parte delle società assicuratrici. I momenti iniziali e finali della responsabilità non sono limitati alla durata del movimento del mezzo, così come la responsabilità della ditta non è limitata dal completamento delle operazioni di carico e scarico dei passeggeri, ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri accaduti durante le operazioni preparatorie e accessorie del trasporto, nonché durante le soste e le fermate.

Tutti i mezzi impiegati dovranno essere assicurati a norma di legge, con particolare riferimento alla garanzia dei terzi trasportati, che dovrà essere prevista per tanti posti quanti sono quelli indicati nella carta di circolazione di ciascun autoveicolo autorizzato e con un massimale garantito per ciascun sinistro, per persone e per danni a cose ed animali, in misura unica fissata al minimo in euro 2.500.000,00.

A copertura di tali rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività è fatto obbligo all'appaltatore di stipulare, oltre alla R.C.A. obbligatoria per legge, anche una polizza assicurativa R.C.T. per tutta la durata del contratto e a copertura dei rischi non previsti nell'assicurazione obbligatoria per un massimale minimo pari ad € 2.500.000,00=.

La ditta dovrà dare immediata comunicazione al Comune di tutti i sinistri che dovessero verificarsi durante il trasporto, anche nel caso in cui non sia derivato alcun danno. Qualora si verifichi un sinistro riconducibile in tutto o in parte alla responsabilità della ditta, il Comune di Fauglia si riserva di recedere dal presente contratto.

ART. 10 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

Il corrispettivo dovuto alla ditta aggiudicataria verrà determinato mensilmente con le seguenti modalità:

- per il trasporto scolastico il compenso sarà calcolato sulla base del prezzo medio giornaliero per ciascun giorno di servizio effettivamente prestato;
- per le gite fuori dal territorio comunale il compenso sarà determinato dalla somma degli importi dovuti per le uscite effettuate nell'arco del mese.

La ditta appaltatrice presenterà fattura mensile relativa al Lotto aggiudicato in cui saranno distintamente indicati per ogni Comune: per il trasporto scolastico il numero di giorni di effettuazione del servizio e il relativo prezzo medio giornaliero, per le gite il giorno e la destinazione di ciascuna di queste ed il relativo prezzo.

In relazione a quanto stabilito dall'art. 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, l'affidamento del servizio avviene alle seguenti condizioni:

- in considerazione della natura e dell'oggetto dell'affidamento, che consiste servizio di trasporto scolastico nel territorio del Comune di Fauglia per l'a.s. 2014/15, 2015/2016, 2016-17 prorogabile per a.s. 2017/2018, non essendo predeterminabili alla data attuale le circostanze inerenti la situazione finanziaria e di disponibilità di cassa dell'Ente, il termine di pagamento della prestazione di servizio deve essere pari a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento presso il protocollo dell'Ente della fattura della prestazione (art. 4, comma 4, del D.lgs 231 del 2002 e s.m.i.);

La Ditta è consapevole che, poichè risulta necessario accertare da parte del Comune che la prestazione sia conforme a quanto ordinato, l'effettuazione della verifica non avrà durata superiore a 30 (trenta) giorni dalla data della ultimazione della prestazione di servizio. Prima della comunicazione alla Ditta dell'esito finale di tale verifica di accertamento di conformità o comunque prima dei 30 giorni decorrenti dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio nell'ipotesi in cui tale accertamento non sia ancora concluso, la Ditta si impegna a non presentare fattura presso il protocollo dell'Ente (art. 4, comma 6, del D.lgs 231 del 2002 e s.m.i.);

Il prezzo al Km in base al quale sarà aggiudicato l'appalto rimarrà fermo per l'intera durata contrattuale secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che l'appaltatore abbia nulla di ulteriore a pretendere per qualsiasi ragione o titolo, anche in presenza di accordi integrativi territoriali che, durante la vigenza contrattuale, comportino oneri aggiuntivi per le ditte aggiudicatarie.

Tuttavia, a scadenza annuale nel prosieguo dell'appalto, il prezzo sarà sottoposto a revisione, secondo quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs n. 163/2006.

Art. 11 - CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale potrà effettuare in ogni momento controlli sul servizio, al fine di verificare che il medesimo venga eseguito secondo quanto stabilito dal presente capitolato e secondo le disposizioni normative vigenti in materia. In particolare potranno essere effettuati controlli, in qualunque momento, per accertare l'idoneità di mezzi di trasporto utilizzati e del personale posto alla guida di autoveicoli.

L'appaltatore dovrà consentire, qualora necessario ai fini di cui sopra, l'accesso del personale dipendente o incaricato dal Comune ai mezzi utilizzati per il servizio ed ai luoghi di deposito o sosta. I conducenti degli scuolabus dovranno consegnare - a richiesta dei vigili urbani o di altro personale del Comune che effettuano la vigilanza sul servizio - le fotocopie delle carte di circolazione degli automezzi e delle patente di guida e C.A.P.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogni qualvolta lo richieda ed entro il termine massimo di 3 giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie a verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio. In caso di mancata risposta, tale comportamento potrà essere valutato come riconoscimento di responsabilità dell'inadempienza contestatagli.

ART. 12 – PENALI

Qualora l'appaltatore non effettui il servizio con la diligenza richiesta e secondo le disposizioni del presente Capitolato, l'Amministrazione Comunale contesterà per iscritto l'inadempienza, invitando ad effettuare il servizio nei modi dovuti.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 15 in materia di risoluzione, per l'inosservanza delle prescrizioni, l'Amministrazione Comunale potrà anche applicare all'appaltatore delle penalità, così diversamente articolate:

- € 110,00= per anticipi superiori ai 30 minuti sull'entrata a scuola e posticipi superiori a 10 minuti sull'uscita da scuola;

- € 110,00= per ritardi sull'entrata a scuola superiori a 5 minuti, salvo cause di forza maggiore;
- € 110,00= per tempi di percorrenza per ogni alunno superiori ai 60 minuti, salvo cause di forza maggiore;
- € 200,00= per la mancata ottemperanza alle disposizioni relative all'organizzazione del servizio impartite dal Comune;
- € 200,00= nel caso di rifiuto di controlli sulla regolarità del servizio disposti dal Comune;
- € 250,00= per ogni percorso, gita o parte di percorso (salto di fermata) non assicurati senza congruo preavviso e motivazione o senza provvedere ad immediata sostituzione del mezzo, entro 20 minuti ca. dal momento in cui si verifica un guasto al mezzo;
- € 250,00= qualora l'autista tenga un comportamento pericoloso o scorretto nei confronti degli utenti del servizio o di terzi;
- € 1000,00= per ogni giornata di mancato servizio senza congruo preavviso e senza adeguate motivazioni;
- da € 100,00= a € 1000,00= per altre irregolarità e inadempienza riscontrata, a seconda della gravità della medesima, come stimata dal responsabile del servizio;

In aggiunta alle penali sopra descritte, il Comune potrà applicare le seguenti penali:

- da € 100,00= a € 1.000,00= per irregolarità e inadempienze riscontrate sul generale andamento del servizio, a seconda della gravità delle stesse, come stimata dal responsabile dei Servizi Scolastici del Comune;
- € 150,00= giornaliera per ogni giorno del mese di gennaio 2015 in cui non è stato adeguato il parco mezzi del lotto secondo le dichiarazioni rese in sede di gara;
- 5% del valore dell'appalto e facoltà di risoluzione del contratto da parte della Stazione Appaltante se alla data del 01.02.2015 l'aggiudicatario non avrà adeguato il parco mezzi del lotto secondo le dichiarazioni rese in sede di gara.

Qualora venga contestato, senza che vi sia stata preventiva e motivata comunicazione, l'impiego di mezzi diversi da quelli dichiarati in sede di gara, per i quali è stato ottenuto relativo punteggio, verrà applicata una penale pari al 5% del valore dell'appalto; trattandosi di grave violazione degli obblighi contrattuali, il contratto potrà essere risolto a discrezione dell'Amministrazione appaltante, con esecuzione del servizio in danno dell'appaltatore.

La stessa penale, con eventuale risoluzione del contratto, sarà applicata in caso di sostituzione di un mezzo per più di quindici giorni per ogni anno scolastico per manutenzione, guasto o altro (salvo casi eccezionali documentati e riconosciuti validi dall'Amministrazione) per cui il parco mezzi non risponde più ai requisiti richiesti dal bando o non ha più le caratteristiche in base all'offerta presentata in sede di gara e per le quali si è ottenuto un punteggio in sede di offerta tecnica.

L'applicazione delle penali sarà proceduta da contestazione scritta dell'inadempienza, l'appaltatore entro 10 giorni dalla notifica della contestazione può presentare contro deduzioni; in mancanza di queste, o non essendo le medesime sufficientemente motivate, l'Amministrazione adotterà le penali sopra descritte. L'applicazione della penalità non esclude il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dalla violazioni contrattuali verificatesi.

Si procede al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul primo pagamento utile, oppure mediante prelievo sulla cauzione depositata.

In caso di inadempienza ritenuta grave a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale dove la stessa si è verificata si farà luogo alla risoluzione, anche parziale, del contratto. In ogni caso il Comune potrà comunque richiedere la risoluzione del contratto stesso quando, dopo aver intimato all'appaltatore per almeno due volte, a mezzo di lettera raccomandata, il rispetto degli obblighi previsti, persistano inadempienze ed irregolarità.

ART. 13 - ESECUZIONI D'UFFICIO

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato.

Nel caso si verificano deficienze nell'espletamento del servizio, o in caso di sospensione o abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni altra inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, il Comune (anche per mezzo di altra ditta) potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico dell'appaltatore e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e l'eventuale risarcimento del danno.

L'ammontare delle spese per l'esecuzione d'ufficio, sarà trattenuto dal corrispettivo giornaliero dovuto e, all'occorrenza, sarà prelevato dalla cauzione.

ART. 14 - SUB-APPALTO

Il soggetto affidatario ha facoltà di subappaltare parte del servizio nei limiti del 30% dell'importo contrattuale complessivo a norma e nei limiti di quanto previsto dall'art. 118 del D. Lgs. N. 163/2006.

In caso di subappalto è fatto obbligo al soggetto affidatario di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In ogni caso il Comune rimane estraneo al rapporto contrattuale tra la ditta aggiudicataria ed il subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti, gli obblighi e le responsabilità contrattuali faranno carico alla ditta aggiudicataria stessa.

Nel caso di subappalto, l'impresa incaricata dovrà tassativamente attenersi alle disposizioni del presente capitolato speciale di appalto, con particolare riferimento al personale impiegato per l'effettuazione dei servizi in subappalto.

ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Tutte le clausole del presente capitolato sono essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza produrrà la facoltà per il Comune Fauglia di un immediata risoluzione, anche parziale, del contratto stesso, di diritto o di fatto, a norma dell'art. 1456 Codice Civile, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno.

In particolare il Comune può chiedere la risoluzione del contratto in caso di:

- contegno abitualmente scorretto verso gli utenti da parte del personale della ditta adibito al servizio;
- abbandono del servizio, salvo causa di forza maggiore;
- violazione dell'obbligo di sollevare o tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia azione o pretesa di terzi;
- impedimento in qualsiasi modo dell'esercizio del potere di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale;
- violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;
- in caso di cessione dell'azienda, o ramo di azienda, oppure di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di pignoramento, sequestro etc... a carico della ditta aggiudicataria;
- nel caso previsto dall'art. 6 capoverso 7° (gomme termiche)
- nel caso previsto dall'art. 9 comma 5° (sinistri).

Si potrà procedere alla risoluzione anche in ipotesi di qualunque altra inadempienza, o fatto, qui non previsti, ma ritenuti gravi ad insindacabile giudizio del Comune di Fauglia che si dovessero verificare durante l'esecuzione contrattuale.

Il Comune di Fauglia esercita il diritto alla risoluzione mediante semplice lettera raccomandata. In tali casi il Comune ha inoltre la facoltà di procedere a nuova aggiudicazione a favore della ditta risultata seconda in sede di gara, riservandosi la facoltà di richiedere il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza oltre al rimborso dei maggiori costi derivanti dall'affidamento del servizio e ad ogni altra spesa in più sostenuta.

ART. 16 - RECESSO

La ditta appaltatrice è tenuta all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo di preavviso di almeno 2 mesi, in caso di sopravvenute e motivate esigenze di interesse pubblico o quando vengano a mancare i presupposti di pubblico interesse che hanno determinato l'appalto, senza che l'appaltatore possa nulla pretendere se non il pagamento dei servizi eseguiti.

ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della ditta appaltatrice, senza diritto di rivalsa, tutte le spese inerenti alla stipula del contratto, che sarà redatto in forma pubblico-amministrativa. La sottoscrizione del contratto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza, da parte della Ditta, di tutta la documentazione oggetto del presente appalto nonché delle leggi e disposizioni nazionali, regionali, provinciali e comunali in materia.

ART. 18 - VERTENZE

Tutte le eventuali controversie e questioni in genere che dovessero sorgere tra la Stazione Appaltante e la Ditta, sia durante il periodo dell'appalto, sia al termine del medesimo, quale ne sia la natura (tecnica, amministrativa, ecc.) in relazione a tutto quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel contratto d'appalto, nessuna esclusa né eccettuata, che non si siano potute definire mediante accordo bonario, sono deferite alla competenza del giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. Viene in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

ART. 19 - LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA

La stipulazione del contratto con l'aggiudicatario è subordinata all'accertamento da parte di questa Amministrazione circa la sussistenza o meno a carico dell'interessato di procedimenti o di provvedimenti di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1982 n. 936 e legge 55/90 come successivamente modificate ed integrate. Tale accertamento verrà effettuato ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252 del 3.6.1998.

L'aggiudicatario sarà tenuto a comunicare tempestivamente a questo Ente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi.

Tale comunicazione dovrà comunque essere effettuata entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modificazione onde consentire l'acquisizione della nuova certificazione antimafia da parte di questo Ente.

L'inosservanza della normativa antimafia e l'effettuazione del subappalto senza l'autorizzazione comporta la comminatoria di sanzioni penali e la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il rapporto contrattuale.

L'aggiudicazione definitiva della gara si intende condizionata all'acquisizione delle informazioni previste dal D.Lgs 159/2011 (legislazione antimafia) e del Certificato Generale del Casellario Giudiziale nei confronti dei soggetti della ditta aggiudicataria indicati dalla legge, nonché del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) nei confronti della ditta medesima.

ART. 20 - NORME DI RINVIO

Per quanto altro non specificato nel presente capitolato, si fa espresso riferimento a quanto previsto nel bando di gara, alle norme ed alle disposizioni del codice civile, nonché alle norme vigenti in materia, in particolare il D.M. n. 448 del 20/12/1991 e s.m.i., D.M. del 31/01/1997 e relative circolari, D. Lgs. 395/2000 e s.m.i., codice della strada, il Regolamento del Comune di Fauglia vigente e a tutte le altre norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici.

La redazione del D.U.V.R.I. (Documento unico di Valutazione dei rischi di interferenza) ai sensi dell'art. 26 del D.L.gs. 9.4.2008 n. 81 non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi da interferenza ovvero "contatti rischiosi" tra il personale della stazione appaltante e quello dell'appaltatore e pertanto l'importo degli oneri di sicurezza relativi è pari a zero. Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, la ditta appaltatrice deve attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia e specificatamente dal D.Lgs 81 del 2008. Nell'ipotesi in cui all'interno dello scuolabus sia presente personale di due distinte ditte (ad esempio personale accompagnatore), dovranno essere redatti i relativi documenti e rispettati i relativi adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro.

La ditta è comunque tenuta al rispetto di tutte le eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale nell'ambito del settore di attività oggetto dell'appalto. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.